SEN 6

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA FRANCESE

del 1799.

TRADOTTA IN ITALIANO

DA ANGELO LANZELLOTTI.

NAPOLI,

1821.

NOTIZIE PRELIMINARI.

Quale garanzia offrir poteva la costituzione dell' anno III, tante volte violata, e ch' era servita di pretesto ad ogni sorta di oppressioni e di delitti! L' urto di cinque anni di rivoluzioni successive era stato per essa come la durata di più secoli per gli altri corpi politici. La monarchia sulla vigilia della sua caduta non offriva molli più guaste e più dal tempo indebolite. Gli avanzi dell' edificio, in qualunque modo che si fossero rimessi sulla loro base, avrebbero sempre portato seco il germe della loro ruina; e la repubblica avrebbe per un momento respirato, per tosto crollare in quello abisso, che in vano erasi tentato di chiudere sotto di essa.

L' idea di costruire di nuovo l' edifizio sociale sopra novelle basi, fu quella che arrestò i buoni spiriti. Ecco le forme del nuovo governo adottato: Si affidò la direzione de' pubblici af-

fari a tre consoli, creati per dieci anni, e rieligibili indefinitamente. Ciascheduno di essi fu nominativamente scelto con le distinte qualità di Primo, Secondo, e Terzo console. Alle antiche autorità costituite furono sostituiti un Senato conservatore, un Corpo legislativo, ed un Tribunato. L' ordine giudiziario fu interamente riorganizzato. Si affidò ai prefetti l' amministrazione dipartimentale; ed ai 3 nevoso si presentò ai Francesi la costituzione dell' anno VIII, la quale stabiliva primo console della repubblica Napoleone Bonaparte, e regolava le prime basi della organizzazione politica dell' Impero Francese.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA FRANCESE.

TITOLO I.

Dell' esercizio de' diritti di cittadinanza.

Art. 1. La repubblica francese è una ed indivisibile.

Il suo territorio europeo è distribuito in dipartimenti, e circondarj comunali (1).

2. È cittadino francese chiunque nato, e dimorando in Francia, all' età di anni ventuno compiti si è fatto iscrivere sul registro civivo del suo circondario comunale, ed ha dimorato dopo questa funzione per un anno nel territorio della repubblica.

(1) *Si vegga qui appresso il Senatusconsulto de' 16 termidoro anno X, contenente il* Quadro de' dipartimenti.

3. Uno straniero diventa cittadino francese, allorchè giunto all' età di anni ventuno compito, dichiara il suo fermo pensiero di fissarsi in Francia, e vi risiede per dieci anni continui (1).

4. La qualità di cittadino francese si perde;

Per mezzo della naturalizzazione in paese straniero;

Accettando cariche o pensioni da un governo straniero;

Mediante l' affiliazione ad ogni corporazione straniera che supponesse distinzione di nascita;

---

(1) *Leggasi l' estensione data a questo articolo dal Senatusconsulto organico de' 26 vendemiatore anno XI, il cui tenore è il seguente:*

« Nell' intervallo di anni cinque, da nu-
» merarsi dalla pubblicazione del presente
» senatusconsulto organico, i forastieri, che
» renderanno, o che avranno resi impor-
» tanti servigj alla Repubblica, che reche-
» ranno nel suo seno talenti, invenzioni, o
» utili industrie, o che formeranno grandi
» stabilimenti, dopo un anno di domicilio,
» potranno essere ammessi al godimento della
« cittadinanza francese. «

Digitized by Google

Per la condanna a pene afflittive o infamanti.

5. Si sospende l'esercizio de' diritti di cittadinanza francese,

Per la qualità di debitore fallito, o di erede immediato che detiene a titolo gratuito la successione totale o parziale di un fallito;

Per la condizione di servitore stipendiato, addetto al servizio della persona, o al governo domestico;

Per la condizione di giudiziario interdetto, di accusa, o di contumacia.

6. Per esercitare i diritti di cittadinanza in un circondario comunale, fa d' uopo avervi acquistato il domicilio con un anno di residenza, e non averlo perduto per un anno di assenza (1).

7. I cittadini di ogni circondario comunale destinano, per mezzo de' lo-

---

(1) *Si vegga qui appresso il citato Senatus-consulto organico de' 16 termidoro anno X, che regola il nuovo modo di esercizio de' diritti di cittadinanza nelle assemblee di cantone, e de' collegj elettorali di circondario e di dipartimento.*

ro suffragj, quei tra essi, che più proprj stimano ad amministrare i pubblici affari. Se ne forma una lista di confidenza, che contiene un numero di nomi eguale alla decima parte de' cittadini che hanno diritto a cooperarvi. Da questa prima lista comunale si debbono prendere i funzionarj pubblici del circondario.

8. I cittadini compresi nelle liste comunali di un dipartimento, egualmente disegnano una decima parte del loro numero. Di quì nasce una seconda lista, chiamata dipartimentale, da cui si scelgono i pubblici funzionarj del dipartimento.

9. I cittadini annotati nella lista dipartimentale, disegnano egualmente la decima parte di essi, onde deriva una terza lista, che comprende i cittadini di quel dipartimento eligibili alle funzioni pubbliche nazionali.

10. I cittadini che hanno dritto a formare una delle liste mentovate ne' tre precedenti articoli, sono chiamati in ogni triennio a rimpiazzare gli ascritti trapassati, o gli assenti per cagione diversa dell' esercizio di una pubblica funzione.

Digitized by Google

11. Essi hanno eziandio il potere di cancellare dalla lista quegli ascritti, che giudicano non dovervi conservare, di sostituire altri cittadini di maggior confidenza.

12. Niuno può essere cancellato da una lista, se non in forza de' voti della maggior parte assoluta de' cittadini, che hanno diritto alla formazione di essa.

13. Non può cancellarsi da una lista di eligibili chi non è stato conservato in un' altra di grado inferiore o superiore.

14. L' iscrizione sopra una lista di eligibili è necessaria solamente per quelle pubbliche funzioni, in cui tale condizione è richiesta espressamente dalla costituzione è dalla legge. Le liste degli eligibili per la prima volta saranno formate nel corso dell'anno IX.

I cittadini che saranno nominati per la prima formazione delle autorità costituite, faranno parte necessaria delle prime liste eligibili.

TITOLO II.

Del Senato conservatore.

15. Il senato conservatore è composto di ottanta membri, inamovibili ed a vita, dell' età almeno di anni quaranta.

Per formarsi il senato si nomineranno sulle prime sessanta membri: un tal numero si accrescerà a sessantadue nel corso dell' anno VIII, a sessantaquattro nell' anno IX, ed in tal guisa s' innalzerà per gradi al numero di ottanta per mezzo dell' addizione di due membri in ogni anno del primo decennio.

16. La nomina al grado di senatore si fa dal senato, il quale sceglie fra tre candidati, il primo presentato dal corpo legislativo, il secondo dal tribunato, il terzo dal primo console.

Esso sceglie fra due candidati, se uno di essi è proposto da due delle tre autorità presentanti; ed è obbligato ad ammetter quello che fosse nel medesimo tempo proposto dalle tre autorità.

Digitized by Google

17. Il primo console uscendo dal suo posto, o per lo spirare delle sue funzioni, o per dimissione, diviene senatore di pieno dritto e necessariamente.

Gli altri due consoli, nel corso del mese che siegue allo spirare delle loro funzioni, possono prender posto nel senato, senza esser obbligati a far uso di un tal dritto.

Lo perdono, allorchè abbandonano le funzioni consolari per dimissione.

18. Un senatore è per sempre ineligibile ad ogni altra pubblica funzione.

19. Tutte le liste fatte ne' dipartimenti in forza dell' articolo nono, sono dirette al senato per comporre la lista nazionale.

20. Da questa si scelgono i legislatori, i tribuni, i consoli, i giudici di cassazione, ed i commessarj di contabilità.

21. Conserva o annulla tutti gli atti che gli sono denunziati come incostituzionali dal tribunato o dal governo; e le liste di eligibili vengono comprese fra questi atti.

22. Alcune determinate re
dominj nazionali sono addette
del senato. Da queste rendite
l' annua pensione di ciascun
membri , la quale eguaglia
sima parte di quella del pr
sole.

23. Le sessioni del senato
pubbliche.

24. I cittadini *Sieyes, e R*
cos, consoli prossimi ad us
rica, sono nominati membri
conservatore ; e si riuniranno
condo e terzo console nomi
presente costituzione. Quest
cittadini nominano la magg
del senato , il quale in segu
stesso si completa . e proced
zioni affidategli.

TITOLO III

Del potere legislati

25. Non si promulgherà r
ge, se prima non sia prog
governo , comunicata al trib
decretata dal corpo legislati

26. I progetti dal governo proposti si redigono in articoli. In ogni stato della discussione di tali progetti, può il governo ritirarli, e riprodurli modificati.

27. Il tribunato è composto di cento membri, dell' età almeno di anni venticinque. Sono rinnovati ogni anno per la quinta parte, e sono indefinitamente rieligibili, finchè stanno sulla lista nazionale.

28. Il tribunato discute i progetti di legge, e ne vota l'adozione o il rifiuto.

Invia tre oratori presi dal suo corpo, per mezzo de' quali si espongono e si difendono alla presenza del corpo legislativo i motivi del voto che pronunzia sopra ogni progetto.

Sottopone al senato, per sola causa di incostituzionalità, le liste degli eligibili, gli atti del corpo legislativo, e quei del governo.

29. Dà il suo voto sulle leggi fatte e da farsi, su gli abusi da correggere, su i miglioramenti da intraprendersi in tutti i rami di pubblica amministrazione; non mai però su gli affari

civili o criminali introdotti ne' tribunali.

I voti che pronunzia in forza dell' articolo presente, non producono conseguenza necessaria, nè obbligano alcuna autorità costituita ad una deliberazione.

30. Quando il tribunato è citato, può nominare una commessione di dieci sino a quindici de' suoi membri, incaricata di convocarlo, se lo stima conveniente.

31. Il corpo legislativo vien composto da trecento membri, dell'età almeno di anni trenta, il di cui quinto è rinnovato ogni anno.

In esso deve trovarsi almeno un cittadino di ogni dipartimento della republica.

32. Un membro che esce dal corpo legislativo, non può rientrarvi se non dopo l' intervallo di un anno: può tuttavia essere immediatamente eletto ad ogni altra pubblica funzione, compresavi anche quella di tribuno, purchè sia eligibile.

33. La sessione del corpo legislativo comincia ogni anno al primo gior-

no di brimoso, e dura quattro mesi. Può convocarsi dal governo straordinariamente nel corso degli altri otto mesi.

34. Il corpo legislativo fa la legge, stabilendo per segreto scrutinio, senza discussione alcuna dalla parte de'suoi membri, su' progetti di legge dibattuti alla sua presenza dagli oratori del tribunato e del governo.

35. Sono pubbliche le sessioni del tribunato e del corpo legislativo; ma il numero degli assistenti ad amendue non può eccedere duecento.

36. L'annuo onorario di un tribuno è quindicimila franchi; quello di un legislatore, diecimila.

37. Ogni decreto del corpo legislativo è promulgato dal primo console dieci giorni dopo essersi pronunziato, purchè in questo intervallo non siesi ricorso al senato per cagione d'incostituzionalità. Un tale atto non ha luogo contro le leggi promulgate.

38. Il primo rinnovamento del corpo legislativo e del tribunato succederà nel corso dell'anno X.

TITOLO IV.

Del Governo.

39. Il governo è affidato a tre consoli nominati per dieci anni, e rieligibili indefinitamente.

Ognuno di essi è eletto individualmente, colla qualità distinta di primo, secondo, e terzo console.

La costituzione nomina *primo console* il cittadino *Bonaparte*, ex-console provvisorio; *secondo console*, il cittadino *Cambacères*, ex-ministro di giustizia; *e terzo console*, il cittadino *Lebrun*, ex-membro della commissione del consiglio degli anziani.

Per questa volta il terzo console è nominato per soli cinque anni.

40. Il primo console ha funzioni e prerogative particolari, in cui è supplito momentaneamente, quando ha luogo, da uno de' suoi colleghi.

41. Il primo console promulga le leggi.

Nomina e rivoca a suo piacere i membri del consiglio di stato, i mi-

nistri, gli ambasciadori ed altri agenti esterni in capo, gli uffiziali dell' armata di terra e di mare, i membri delle amministrazioni locali, ed i commissarj del governo presso i tribunali.

Nomina i giudici criminali e civili, eccettuati i giudici di pace e quelli di cassazione, senza poterli rivocare.

42. Negli altri atti del governo, il secondo e terzo console danno voce consultativa.

Segnano il registro di tali atti, per attestare la loro presenza; e, volendolo, vi notano le loro opinioni; dopo di che basta la decisione del primo console.

43. L' onorario del primo console sarà di cinquecentomila franchi nell' anno VIII; quello degli altri due consoli eguaglia tre decime del primo.

44. Il governo propone le leggi, e fa i necessarj regolamenti per assicurarne la esecuzione.

45. Il governo dirige l' introito e l' esito dello Stato, in conformità della legge annua, che ne determina la quantità;

Sopraintende alla fabbrica delle monete, la di cui emissione è ordinata dalla sola legge, e ne fissa il titolo, il peso, e 'l tipo.

46. Se il governo è informato di qualche cospirazione che si macchina contra lo Stato, può decretare citazioni, e mandati di arresto contra le personne che se ne presumono autori o complici; ma se dopo l' intervallo di dieci giorni, dall' epoca dell' arresto, non sono messe in libertà o in corso di giustizia regolare, il ministro che ha seguito il mandato, è reo di arbitraria detenzione.

47. Il governo provvede alla interna sicurezza, ed alla esterna difesa dello Stato.

Distribuisce le forze di terra e di mare, e ne regola la direzione.

48. La guardia nazionale attiva è sottoposta ai regolamenti di pubblica amministrazione: la guardia nazionale sedentanea non è sottomessa che alla sola legge.

49. Il governo mantiene politiche relazioni al di fuori, regola i trattati, fa le stipolazioni preliminari, segna,

fa segnare e conchiude tutt' i trattati di pace, di alleanza, di triegua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni.

50. Le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, di alleanza e di commercio, vengono proposti, discussi, decretati, e promulgati a guisa di leggi.

Le sole discussioni e deliberazioni su tali oggetti, sì nel tribunato che nel corpo legislativo, si fanno in comitato segreto, quando il governo lo richiede.

51. Gli articoli segreti di un trattato non possono distruggere gli articoli manifesti.

52. Sotto la direzione de' consoli, un consiglio di stato ha l' incarico di scrivere i progetti di legge, ed i regolamenti di pubblica amministrazione, e di risolvere tutte le difficoltà che insorgono in materia di amministrazione.

53. Dai membri del consiglio di stato si prendono sempre gli oratori incaricati ad arringare in nome del governo innanzi al corpo legislativo.

Tali oratori non eccedono mai il numero di tre, per la difesa dello stesso progetto di legge.

54. I ministri proccurano la esecuzione delle leggi e de' regolamenti di pubblica amministrazione.

55. Nessun atto del governo può avere effetto, se non sia prima segnato da un ministro.

56. Uno de' ministri è incaricato specialmente dell' amministrazione del tesoro pubblico. Assicura gl' introiti, ordina il passaggio de' fondi, ed i pagamenti dalla legge autorizzati. Non può far nulla pagare che in forza 1. di una legge, e sino alla concorrenza de' fondi da essa determinati per un genere di spesa; 2. di un decreto del gogerno; 3. di un mandato segnato da un ministro.

57. I conti circostanziati della spesa di ogni ministro, segnati e certificati da lui, si rendono pubblici.

58. Il governo non può eleggere o conservare per consiglieri di stato o per ministri, se non quei cittadini che sono iscritti sulla lista nazionale.

59. Le amministrazioni locali sta-

bilite o per ogni circondario comunale, o in parti più estese di territorio, sono subordinate ai ministri. Niuno può divenire o restare membro di tali amministrazioni, se non è scritto, o conservato sopra una delle liste mentovate negli articoli 7 ed 8.

TITOLO V.

De' tribunali.

60. Ogni circondario di comune ha uno o più giudici di pace, eletti immediatamente da' cittadini per tre anni.

La di loro principale funzione è riposta nella conciliazione delle parti, le quali da essi s' invitano a farsi giudicare per mezzo degli arbitri, in caso che non si vogliano riconciliare.

61. In materia civile, vi sono i tribunali di prima istanza, ed i tribunali di appello. La legge determina l' organizzazione degli uni e degli altri, la loro competenza, e 'l territorio della giurisdizione di ciascuno.

62. In materia di delitti che seco portano pena afflittiva o infamante,

un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se è ammessa, un secondo giurì riconosce il fatto; ed i giudici che formano un tribunale criminale, adattano la pena. Il loro giudizio è inappellabile.

63. La funzione di pubblico accusatore appresso un tribunale criminale viene esercitata dal commissario del governo.

64. I delitti che non portano seco pena afflittiva o infamante, sono giudicati da' tribunali di polizia correttrice, salvo l'appello ai tribunali criminali.

65. In tutta la repubblica vi è un tribunale di cassazione, il quale pronuncia sulle petizioni contro le sentenze rese da' tribunali in ultima istanza; sulle petizioni di passaggio da un tribunale all'altro, per cagione di legittimo sospetto, o di pubblica sicurezza; sulle accuse di collusione contra un tribunale intero.

66. Il tribunale di cassazione non si occupa dell'essenza degli affari; ma cassa le sentenze rese sopra procedure, in cui sono state violate le for-

malità, o che contengono qualche espressa contravvenzione alla legge; e rimanda il fondo del processo al tribunale che dee giudicarne.

67. I giudici che compongono i tribunali di prima istanza, ed i commissarj del governo stabiliti presso questi tribunali, si prendono dalla lista della comune, o da quella del dipartimento.

I giudici che formano i tribunali di appello, ed i commessari presso di essi situati, si prendono dalla lista dipartimentale.

I giudici che compongono il tribunale di cassazione, ed i commessarj stabiliti presso un tal tribunale, si prendono dalla lista nazionale.

68. I giudici, eccettuati quelli di pace, conservano vita durante le loro funzioni, purchè non sieno condannati per prevaricamento, o che non sieno conservati sulle liste degli eligibili.

TITOLO VI.

Della responsabilità de' pubblici funzionarj.

69. Non sono seggette ad alcuna responsabilità le funzioni de' membri del senato, del corpo legislativo, del tribunato, de' consoli, e de' consiglieri di stato.

70. I delitti personali che seco portano pena afflittiva o infamante, che si commettono o da un membro del senato, o del tribunato, o del consiglio di stato, o del corpo legislativo, vengono giudicati da' tribunali ordinarj, dappoichè una deliberazione del corpo cui appartiene la persona da accusarsi, abbia autorizzata una tale accusa.

71. I ministri prevenuti di delitti privati che portan seco pena afflittiva o infamante, sono considerati come membri del consiglio di stato.

72. I ministri sono risponsabili 1. di ogni atto del governo da essi firmato, e dal senato dichiarato incostituzionale; 2. della inesecuzione delle

leggi e de' regolamenti di pubblica amministrazione; 3. degli ordini particolari da essi dati, se tali ordini sono contrarj alla costituzione, alle leggi ed ai regolamenti.

73. Nel caso del precedente articolo, il tribunato denunzia il ministro per mezzo di un atto, sul quale il corpo legislativo delibera nelle forme ordinarie, dopo di aver ascoltato o citato il denunziato. Il ministro sottoposto a giudizio, in virtù di un decreto del corpo legislativo, è giudicato da un' alta corte, senza appello, e senza ricorso in cassazione.

L'alta corte è composta di giudici e di giurati. I giudici sono scelti dal tribunale di cassazione, e nel suo corpo; i giurati si prendono nella lista nazionale: il tutto giusta le forme che determina la legge.

74. I giudici civili e criminali, per delitti appartenenti alle loro funzioni, sono giudicati da quei tribunali cui li rimette quello di cassazione dopo l'annullamento de' loro atti.

75. Gli agenti del governo, eccettuati i ministri, non possono essere

accusati in virtù di fatti relativi alle loro funzioni, se non in virtù di una decisione del consiglio di stato: in tal caso ha luogo l'accusa innanzi ai tribunali ordinarj.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

76. La casa di ogni persona che abita nel territorio francese, è un asilo inviolabile.

In tempo di notte nessuno ha dritto di entrarvi, se non in caso d' incendio. d' inondazione o di grida fatte dall' interno della casa.

In tempo di giorno vi si può entrare per un oggetto particolare determinato da una legge, o da un ordine emanato da una pubblica autorità.

77. Affinchè sia eseguito l' atto che ordina l' arresto di una persona, bisogna 1. che esprima formalmente il motivo dell' arresto, e la legge in esecuzione di cui è ordinato; 2. che provenga da un funzionario, cui la legge abbia formalmente dato un tal

potere; 3. che sia notificato alla persona arrestata, e che glie ne sia lasciata copia.

78. Un custode o carceriere non può ricevere o detenere persona alcuna, se non dopo aver trascritto sul suo registro l' atto che ordina l' arresto. Un tale atto esser dee un mandato fatto nelle forme prescritte dall' articolo precedente, o un ordine di cattura, o una condanna.

79. Ogni custode o carceriere è obbligato, senza che ordine alcuno possa dispensarnelo, a presentare la persona detenuta all' uffiziale civile, che fa da capo alla polizia della casa di arresto ogniqualvolta sarà richiesta dal detto officiale.

80. Non potrà negarsi la presentazione della persona arrestata a' suoi parenti ed amici che hanno l' ordine dell' uffiziale civile, il quale sarà obbligato sempre ad accordarlo, purchè il custode o carceriere non presenti un ordine del giudice, di non far vedere la persona.

81. Quei, che non avendo ricevuto dalla legge il potere di far arrestare,

daranno, fimeranno, eseguiranno l'arresto di qualsivoglia persona; quei, che anche in caso di arresto dalla legge autorizzato, riceveranno o riteneranno l' individuo arrestato in luogo di detenzione pubblicamente e legalmente non assegnato come tale; e tutti i custodi o carcerieri che contravverranno alle disposizioni de' tre precedenti articoli, saranno rei di arbitraria detenzione.

82. Si dichiarano come delitti i rigori usati negli arresti, nelle detenzioni o esecuzioni, eccettuati quelli dalle leggi autorizzati.

83. Ognuno ha il dritto di dirigere individue petizioni ad ogni autorità costituita, e specialmente al tribunato.

84. La forza pubblica è obbediente essenzialmente: nessun corpo armato può deliberare.

85. I delitti de' militari sono sottoposti a tribunali particolari, ed a speciale forma di giudizio.

86. Dichiara la nazion francese, che si accorderanno pensioni a tutti i militari feriti in difesa della patria, come anche alle vedove ed a' figli de' militari morti sul campo di battaglia, o per ferite riportatevi.

87. Si decreteranno ricompense nazionali a' guerrieri che avranno resi luminosi servigi alla patria, combattendo per la repubblica (*a*).

88. È incaricato un istituto nazionale di raccogliere le scoverte, e perfezionare le scienze e le arti.

89. Una commessione di contabilità nazionale regola e verifica i conti delle riscossioni e delle spese della repubblica. È composta di sette membri, scelti dal senato nella lista nazionale.

90. Un corpo costituito non può deliberare se non in una sessione ove intervengono almeno due terzi de' suoi membri.

91. Il governo delle colonie francesi vien determinato da leggi particolari.

92. In caso di ribellione a mano armata, o di turbolenze che minacciano la sicurezza dello Stato, la legge può sospendere, ne' luoghi e pel tempo che determina, l' impero della costituzione.

(a) *Per la esecuzione di tali articoli, la legge de' 29 fiorile anno X, ha creata la legione di onore, organizzata co' decreti de' 13, 23, e 27 messidoro dello stesso anno.*

Codesta sospensione può essere ne' medesimi casi dichiarata provvisoriamente da un decreto del governo, essendo in vacanza il corpo legislativo, purchè questo corpo sia convocato nel più breve termine da un articolo dello stesso decreto.

93. La nazione francese dichiara, che in niun caso soffrirà il ritorno de' francesi, i quali avendo abbandonata la loro patria dopo li 14 luglio 1789, non sono compresi nelle eccezioni che si trovano nelle leggi emanate contra gli emigrati; ed interdice su questo articolo ogni nuova eccezione.

I beni degli emigrati sono irrevocabilmente devoluti in beneficio della repubblica.

94. La nazione francese dichiara, che dopo una vendita legalmente consumata de' beni nazionali, qualunque ne sia l' origine, il legittimo acquirente non può esserne spogliato, salvo ai terzi reclamanti di essere indennizzati dal pubblico tesoro, se hanno luogo le di loro domande.

95. La presente costituzione sarà subito presentata all' accettazione del popolo francese.

Fatta in Parigi, li 22 brinoso, anno VIII della Repubblica francese, una ed indivisibile.

Sottoscritto — Regnier, *presidente della commessione degli anziani* Jacqueminot, *presidente della commessione del consiglio de' 500* — Rousseau, Vernier, *segretarj della commessioni degli anziani* — Alex-Villetard, Fregévlle, *segretarj della commessione del consiglio de' 500* — Roger-Ducos, Sieyes, Bonaparte, *consoli.*

SENATUS-CONSULTO ORGANICO DELLA COSTITUZIONE.

16 termidoro anno X (4 Agosto 1802).

BONAPARTE, PRIMO CONSOLE.

In nome del Popolo Francese, proclama legge della Repubblica il seguente senatus-consulto organico.

TITOLO I.

1. Ogni giuridizione di giustizia di pace ha un' assemblea di cantone.

2. Ogni circondario comunale, o distretto di sotto-prefettura, ha un collegio elettorale di circondario.

3. Ogni dipartimento ha un collegio elettorale di dipartimento.

TITOLO II.

Delle assemblee di cantone.

4. Vien composta l' assemblea di cantone da tutti i cittadini in esso domicilianti, e che ivi sono ascritti sulla lista comunale di circondario.

Cominciando dall' epoca in cui le liste comunali devono esser rinnovate, ne' termini della costituzione, l' assemblea di cantone sarà composta da tutti i cittadini in esso domicilianti, e che ivi godono i dritti di cittadinanza.

5. Il primo console nomina il presidente dell' assemblea di cantone.

Le sue funzioni durano cinque anni, e può essere di nuovo nominato indefinitamente.

È assistito da quattro assessori, due de' quali sono più attempati, e gli altri due i più aggravati d' imposizioni fra i cittadini, avendo il dritto di votare nell' assemblea di cantone.

Il presidente, ed i quattro assessori nominano il segretario.

6. L' assemblea di cantone dividesi in sezioni per far le operazioni ad essa appartenenti.

In tempo della prima convocazione di ogni assemblea, l' organizzazione, e le forme saranno determinate da un regolamento emanato dal governo.

7. Il presidente dell' assemblea di

cantone nomina i presidenti delle sezioni.

Le loro funzioni finiscono con ogni assemblea di sezione.

Sono assistiti da due assessori, uno de' quali è il più attempato, l'altro il più aggravato di tributi fra i cittadini, avendo il dritto di votare nella sezione.

8. L'assemblea di cantone disegna due cittadini, da' quali il primo console sceglie il giudice di pace del cantone.

Essa destina egualmente due cittadini, per ogni posto vacante di vice giudice di pace.

9. I giudici di pace, ed i loro vice giudici sono nominati per dieci anni.

10. Nelle città di cinquemila anime, l'assemblea di cantone presenta due cittadini per ogni posto del consiglio municipale. Nelle città in cui vi saranno più tribunali di pace, o più assemblee di cantone, ogni assemblea presenterà egualmente due cittadini per ogni posto del consiglio municipale.

11. I membri de' consigli municipali

sono presi da ogni assemblea di cantone, sulla lista de' 500 più aggravati di tributo del cantone. Tale lista sarà decretata, e suggellata per ordine del prefetto.

12. I consigli municipali si rinnovano per metà ogni dieci anni.

13. Il primo console sceglie i *maires*, e gli aggiunti ne' consigli municipali. Essi sono in carica per cinque anni, e possono esser rinominati.

14. L' assemblea di cantone nomina al collegio elettorale di circondario il numero de' membri che se le destina, in ragione del numero de' cittadini ond' è composta.

15. Nomina al collegio elettorale di dipartimento, da una lista di cui parleremo più innanzi, il numero de' membri che se le attribuisce.

16 I membri de' collegj elettorali esser devono domicilianti ne' rispettivi circondarj, e dipartimenti.

17. Il governo convoca le assemblee di cantone, fissa il tempo della loro durata, e l' oggetto della loro riunione.

TITOLO III.

De' collegj elettorali.

18. I collegj elettorali di circondario hanno un membro per ogni cinquecento abitanti in esso.

Ciò non ostante i membri esser non possono più di duecento, nè meno di centoventi.

19. I collegj elettorali di dipartimento hanno un membro per ogni mille abitanti in esso domicilianti, pur tuttavolta tali membri non possono eccedere trecento, nè essere minori di duecento.

20. I membri de' collegj elettorali sono a vita.

21. Se un membro di un collegio elettorale è denunziato al governo come reo di aver permesso qualche atto contrario all' onore, o alla patria, il governo invita il collegio a manifestare il suo voto: vi bisogna il consenso de' tre quarti per far perdere al membro denunziato il suo posto nel collegio.

22. Ne' collegj elettorali perdesi il posto per le stesse ragioni che fanno perdere il dritto di cittadino.

Si perde egualmente, allorchè, senza impedimento legittimo, non si assiste a tre successive riunioni.

23. Il primo console nomina in ogni sessione i presidenti de' collegj elettorali.

Il solo presidente ha la polizia del collegio elettorale, allorchè è riunito.

24. I collegj elettorali nominano in ogni sessione due assessori, ed un segretario.

25. Per formarsi i collegj di dipartimento, bisogna indirizzare in ogni dipartimento, sotto gli ordini del ministro delle finanze, una lista di seicento cittadini più censiti nel ruolo delle contribuzioni fondiarie, mobiliari e suntuarie, come anche nel ruolo delle patenti.

Aggiugnesi alla somma della contribuzione nel domicilio del dipartimento, quella che può giustificarsi nelle altre parti del territorio della Francia, e delle sue colonie.

Tale lista sarà impressa.

26. L'assemblea di cantone prenderà da questa lista i membri che dovrà nominare al collegio elettorale del dipartimento.

27. Il primo console può aggiungere ai collegj elettorali di circondario dieci membri presi tra i cittadini appartenenti alla legione di onore, o che hanno rese de' servigj.

Può eziandio aggiugnere ad ogni collegio elettorale di dipartimento venti cittadini, dieci presi dai trenta più aggravati di contribuzione, e gli altri dieci o tra i membri della legione di onore, o tra i cittadini che hanno reso de' servigj.

Non è soggetto a far tali nomine in epoche determinate.

28. I collegj elettorali di circondario presentano al primo console due cittadini domicilianti nel circondario, per ogni posto vacante nel consiglio del circondario.

Uno almeno di questi cittadini deve prendersi fuori del collegio elettorale che lo destina.

I consigli di circondario si rinnovano ogni cinque anni per la terza parte.

29. I collegj elettorali di circondario presentano, in ogni riunione, due cittadini per far parte della lista, onde devono scegliersi i membri del tribunato.

Uno almeno di tali cittadini dee necessariamente prendersi fuori del collegio che lo presenta.

Ambidue possono prendersi fuori del dipartimento.

30. I collegj elettorali di dipartimento presentano al primo console due cittadini in essi domicilianti, per ogni posto vacante nel consiglio generale di dipartimento.

Uno almeno di questi cittadini dee necessariamente prendersi fuori del collegio elettorale che lo presenta.

I consigli generali di dipartimento si rinnovano ogni cinque anni, per la terza parte.

31. I collegj elettorali di dipartimento presentano ad ogni riunione due cittadini, per formare la lista da cui si nominano i membri del senato.

Uno almeno esser dee necessariamente preso dal collegio che lo presenta, ed ambidue si possono prendere fuori del dipartimento.

Essi aver debbono l' età e le qualità richieste dalla costituzione.

32. I collegj elettorali di dipartimento e di circondario presentano ognuno due cittadini domicilianti nel dipartimento, per formar la lista onde debbono nominarsi i membri della deputazione del corpo legislativo.

Uno di tali cittadini dee necessariamente prendersi fuori del collegio che lo presenta.

Esser dee sulla lista formata dalla riunione delle presentazioni de' collegi elettorali di dipartimento e di circondario, un numero di candidati tre volte maggiore de' posti vacanti.

33. È permesso di esser membro di un consiglio di comune e di un collegio elettorale di circondario o di dipartimento.

Non è concesso di essere nel tempo stesso membro di un collegio di circondario, e di un collegio di dipartimento.

34. I membri del corpo legislativo e del tribunato possono assistere alle sessioni del collegio elettorale, di cui formeranno parte. Tutti gli altri pub-

blici funzionarj hanno il dritto di assistervi, e di votarvi.

35. Nessun' assemblea di cantone può procedere alla nomina de' posti che le appartengono in un collegio elettorale, se non quando tali posti sono ridotti ai due terzi.

36. I collegj elettorali si uniscono in forza di un atto di convocazione emanato dal governo, e nel luogo ch'è loro destinato.

Non possono occuparsi se non delle operazioni per cui sono stati convocati, nè continuare le loro sessioni oltre il termine fissato dall' atto di convocazione.

Uscendo da questi limiti, il governo ha il dritto di discioglierli.

37. I collegj elettorali non possono sotto qualsivoglia pretesto, corrispondere tra essi, nè direttamente, nè indirettamente.

38. Lo scioglimento di un corpo elettorale produce la rinnovazione di tutt' i suoi membri.

TITOLO IV.

De' consoli.

39. I consoli sono a vita.

Essi sono membri del senato, ed il presidente.

40. Il secondo e terzo console sono nominati dal senato sulla presentazione del primo console.

41. Quindi è, che allorchè vaca uno de' due posti, il primo consolo presenta al senato un primo soggetto; se non è nominato, ne presenta un altro; se il secondo non è accettato, ne presenta un terzo, il quale è necessariariamente nominato.

42. Quando il primo console stima cosa conveniente, presenta un cittadino, per succedergli dopo la sua morte, nelle forme indicate dall'articolo precedente

43. Il cittadino nominato per succedere al primo console presta il giuramento alla Repubblica tra le mani del primo console, assistito dal secondo, e dal terzo console, alla pre-

senza del senato, de' ministri, del consiglio di stato, del corpo legislativo, del tribunato, del tribunale di cassazione, degli arcivescovi, de' vescovi, de' presidenti de' tribunali di appello, de' presidenti de' collegj elettorali, de' presidenti dell'assemblea di cantone, de' grandi offiziali della legione di onore, e de' *maires* di ventiquattro città principali della Repubblica.

Il segretario di stato stende il processo verbale della prestazione del giuramento.

44. Il giuramento è concepito in questi termini: « Io giuro di conser-
» vare la costituzione, di rispettare
» la libertà delle coscienze, di oppor-
» mi al ritorno delle istituzioni feudali,
» di non intraprendere mai guerra, se
» non per la difesa e per la gloria
» della Repubblica, e di non impie-
» gare il potere di cui sarò rive-
» stito che per la felicità del po-
» polo, da cui e per cui lo riceverò. »

45. Dopo aver prestato il giuramento, si siede nel senato immediatamente appresso al terzo console.

46. Il primo console può deporre negli archivj del governo il suo voto sulla nomina del suo successore, per esser indi presentato dopo la sua morte al senato.

47. In tal caso chiama il secondo e terzo console, i ministri, ed i presidenti della sezione del consiglio di stato.

Alla loro presenza consegna al segretario di stato il foglio suggellato col suo suggello, in cui è affidato il suo voto. Tale foglio è sottoscritto da tutti coloro che sono presenti all'atto.

Il segretario di stato lo depone negli archivj del governo, alla presenza de' ministri, e de' presidenti delle sezioni del consiglio di stato.

48. Il primo console può ritirarsi un tale deposito, osservando le formalità prescritte dall' articolo precedente.

49. Dopo la morte del primo console, se il suo voto è restato in deposito, il foglio che lo rinserra è ritirato dagli archivj del governo, dal segretario di stato, alla presenza de' ministri, e de' presidenti delle sezioni

del consiglio di stato. Se ne riconosce la identità e la integrità dal secondo e terzo console; ed è quindi indirizzato al senato per un messo del governo.

50. Se il soggetto presentato dal primo console non è nominato, il secondo e il terzo console ne presentano uno per ciascuno: in caso che non siano nominati, ognuno ne presenta un altro, ed uno de' due è nominato necessariamente.

51. Se il primo console non ha lasciata presentazione, il secondo, ed il terzo fanno separatamente le loro presentazioni. Fanno la prima e la seconda, e se nè l' una nè l' altra ottiene la nomina, una terza. Il senato nomina necessariamente sulla terza presentazione.

52. In ogni caso le presentazioni e la nomina dovranno essere consumate nelle ore 24 che seguono alla morte del primo console.

53. La legge fissa per la vita di ogni primo console lo stato delle spese del governo.

TITOLO V.

Del Senato.

54. Il senato regola per mezzo di un *senatus-consulto organico*

1. La costituzione delle colonie;

2. Tutto ciò che non è stato preveduto dalla costituzione, e ch' è necessario alla sua perfezione;

3. Spiega gli articoli della costituzione, che danno luogo ad interpretazioni differenti.

55. Il senato per mezzo di atti intitolati *senatus-consulti*,

1. Sospende per cinque anni le funzioni de' giurati ne' dipartimenti ove una tale misura è necessaria;

2. Dichiara de' dipartimenti, quando le circostanze l' esigono, fuori della costituzione;

3. Fissa il tempo in cui gl' individui arrestati in forza dell' articolo 46 della costituzione, debbono essere citati innanzi ai tribunali, allorchè non lo sono stati nei dieci giorni di arresto;

4. Annulla i giudizj de' tribunali, allorchè sono attentatorj alla sicurezza dello stato;

5. Scioglie il corpo legislativo e 'l tribunato;

6. Nomina i consoli.

56. I senatus-consulti organici, e i senatus-consulti sono deliberati dal senato sulla iniziativa del governo.

Per i sentus-consulti basta la sola maggiorità: per un senatus-consulto organico abbisognano i due terzi de' suffragj de' membri presenti.

57. I progetti di senatus-consulto presi in conseguenza degli articoli 54. e 55, sono discussi in un consiglio privato, composto da due consoli, due ministri, due senatori, due consiglieri di stato, e due grandi uffiziali della legion di onore.

Il primo console destina in ogni sessione i membri che debbono comporre il consiglio privato.

58. Il primo console ratifica i trattati di pace e di alleanza, dopo di aver preso il sentimento del consiglio privato. Prima però di promulgarli ne dà notizia al senato.

59. L' atto di nomina di un membro del corpo legislativo, del tribunato, e del tribunale di cassazione, s' intitola *decreto* (arrêté).

60. Gli atti del senato, relativi alla sua polizia, ed alla sua interna amministrazione, s' intitolano *deliberazioni*.

61. Nel corso dell' anno XI si procederà alla nomina di quattordici cittadini, per completare il numero di ottanta senatori, determinato dall'articolo 15 della costituzione. Tale nomina si farà dal senato sulla presentazione del primo console, il quale in questa presentazione, e nelle ulteriori, pel numero di ottanta, prende tre soggetti dalla lista de' cittadini designati da' collegj elettorali.

62. I membri del gran consiglio della legion di onore, qualunque sia la loro età, sono membri del senato.

63. Può inoltre il primo console nominare al senato, senza precedente presentazione dei collegj elettorali di dipartimenti, cittadini distinti per i loro servigj e per i loro talenti, sotto la condizione però di avere l'età

richiesta dalla costituzione, e che il numero de' senatori in niun caso ecceda centoventi.

64. I senatori potranno essere consoli, ministri, membri della legione di onore, ispettori dell'istruzione pubblica, ed impiegati nelle missioni straordinarie e temporanee.

65. In ogni anno il senato nomina due de' suoi membri, per esercitare le funzioni di segretarj.

66. I ministri seggono in senato, ma se non sono senatori, non hanno voce deliberativa.

TITOLO VI.

De' consiglieri di stato.

67. I consiglieri di stato non eccederanno mai il numero di cinquanta.

68. Il consiglio di stato si divide in sezioni.

69. I ministri hanno posto, luogo, e voce deliberativa nel consiglio di stato.

TITOLO VII.

Del corpo legislativo.

70. Ogni dipartimento avrà nel corpo legislativo un numero di membri proporzionato alla estenzione della sua popolazione, in conformità del seguente quadro.

71. Tutti i membri del corpo legislativo appartenenti alla stessa deputazione, sono nello stesso tempo nominati.

72. I dipartimenti della Repubblica sono divisi in cinque serie in conformormità di quadro seguente.

73. I deputati attuali sono classificati nelle cinque serie.

74. Saranno rinnovati nell'anno a cui apparterrà la serie, ove sarà situato il dipartimento cui saranno attaccati.

ıoi75. Ciò non ostante i deputati nominati nell'anno X compiranno i loro nque anni.

76. Il governo convoca, cita, e proroga il corpo legislativo.

TITOLO VIII.

Del tribunato.

77. Cominciando dall' anno XIII, il tribunato sarà ridotto a cinquanta membri. Metà di cinquanta uscirà ogni tre anni. Sino a questa riduzione non saranno rimpiazzati i membri che n'escono.

Il tribunato dividesi in sezioni.

78. Il corpo legislativo ed il tribunato si rinnovano in tutti i loro membri, allorchè il senato ne ha pronunziato lo scioglimento.

TITOLO IX.

Della giustizia, e de' tribunali.

79. Vi è un gran giudice ministro della giustizia.

80. Egli ha un posto distinto nel senato e consiglio di stato.

81. Presiede al tribunale di cassazione, ed a quelli di appello, quando il governo lo stima conveniente.

82. Ha il dritto d'invigilare, e di riprendere i tribunali, le corti di pace, ed i membri che le compongono.

83. Il tribunale di cassazione, presieduto da lui, ha il dritto di censurare, e di correggere i tribunali di appello, ed i tribunali crimminali. Per grave cagione, ha la facoltà di sospendere i giudici dalle loro funzioni, rimetterli al gran giudice, per rendervi conto della loro condotta.

84. I tribunali di appello hanno il dritto d'invigilare su i tribunali civili della loro giuridizione, ed i tribunali civili su i giudici di pace del loro circondario.

85. Il commessario del governo presso il tribunale di cassazione invigila su i commessarj presso i tribunali di appello, ed i tribunali criminali. I commessarj presso i tribunali di appello invigilano su i commessarj presso i tribunali di prima istanza.

86. I membri del tribunale di cassazione vengono nominati dal senato, sulla presentazione del primo console.

Il primo console presenta tre soggetti per ogni posto vacante.

TITOLO X.

Dritto di fare grazia.

87. Il primo console ha il dritto di fare grazia; e lo esercita dopo di aver ascoltato in un consiglio privato il gran giudice, due ministri, due consiglieri di stato, e due giudici del tribunale di cassazione.

Il presente senatus-consulto sarà trasmesso ai consoli della Repubblica per mezzo di un messo.

QUADRO.

Del numero de' deputati da eligersi per ogni dipartimento, per formare il corpo legislativo.

Ain 3,
Aisne 4,
Allier 2,
Alpes Basses 1,
Alpes Hautes 1,
Alpes Maritimes 1,
Ardèche 2,
Ardennes 2,
Arriège 2,
Aube 2,
Aude 2,
Aveyron 3,
Bouches du Rhône 3,
Calvados 4,
Cantal 2,
Charente 3,
Charente inférieure 4,
Cher 2,
Corrèze 2,
Côte d'or 3,
Côtes du Nord 4,
Creuse 2,
Dordogne 4,
Doubs 2,
Drôme 2,
Dyle 4,
Escaut 4,
Eure 4,
Eure et Loir 2,
Finistère 4,
Forêts 2,
Gard 3,
Garonne Haute 4,
Gers 3,
Girondo 5,
Golo 1,
Hérault 3,
Ille et Villaine 4,
Indre 2,
Indre et Loire 2,

Isère 4,
Jemmapes 4,
Jura 2,
Landes 2,
Léman 2,
Liamone 1,
Loir et Cher 2,
Loire 3,
Loire Haute 2,
Loire Inférieure 4,
Loiret 3,
Lot 4,
Lot et Garonne 3,
Lozère 1,
Lys 4,
Maine et Loire 4,
Manche 4,
Marne 3.
Marne Haute 2,
Mayenne 3,
Meurthe 3,
Meuse 2,
Meuse inférieure 2,
Mont-Blanc 3,
Mont-Tonnere 3,
Morbihan 4,
Moselle 4,
Nèthes (Deux) 3,
Nièvre 2,
Nord 8,
Oise 3,
Orne 4,
Ourthe 3,
Pas de Calais 4,
Puy de Dôme 4,
Pyrénées Basses 2,
Pyrénées Hautes 2,
Pyrénées Orientales 1,
Rhin Bas 4,
Rhin Haut 3,
Rhin et Moselle 2,
Rhône 3,
Roër 4,
Sambre et Meuse 2,
Saône Haute 2,
Saône et Loire 4,
Sarre 2,
Sarthe 4,
Seine 8,
Seine inférieure 6,
Seine et Marne 3,
Seine et Oise 4,
Sèvres (Deux) 2,
Some 4,
Tarn 2,

Var 5,	Vienne Haute 2,
Vaucluse 2,	Vosges 3,
Vendée 3,	Yonne 3,
Vienne 2,	*Totale* 300. (*a*).

QUADRO

De' dipartimenti della Repubblica divisa in cinque serie.

Prima serie. Ain, Aisne, Allier, Eure, Pyrénées Orientales, Alpes Hautes, Mont-Tonnerre, Lozère, Ardennes, Marne Haute, Indre et Loire, Saône Haute, Aude, Aveyron, Cantal, Loir et Cher, Manche, Cher, Corrèze, Lys, Gers, Creuse, Deux Sèvres, Gard, Meuse inférieure.

Seconda serie. Garonne Haute, Var, Finistère, Seine et Marne, Nord, Tarn, Some, Meurthe, Ile et Villaine, Rhin et Moselle, Vaucluse, Pyrénées

---

(a) *I senatus-consulti degli 8, e de' 24 Fruttidoro anno X, uniscono al territorio della Repubblica l' isola d' Elba, e i dipartimenti del Pò, della Dora, di Marengo, della Sezia, della Stura, e del Tanaro; il numero de' deputati è di 318.*

Hautes, Calvados, Yonne, Forêts, Rhin Haut, Vendée, Dyle.

Terza serie. Loiret, Isère, Lot et Garonne, Côtes du Nord, Alpes Maritimes, Pas de Calais, Marne, Arriege, Charente inférieure, Bouches du Rhône, Meuse, Vienne, Jura, Mont-Blanc, Nièvre, Oise, Ourthe, Ardèche, Mayenne, Deux Nèthes, Jemmappe.

Quarta serie. Gironde, Moselle, Morbihan, Alpes Basses, Puy de Dôme, Orne, Rhin Bas, Sambre et Meuse, Eure et Loir, Loire, Aube, Golo, Charente, Vosges, Sarre, Seine, Maine et Loire, Escaut.

Quinta serie. Dordogne, Doubs, Drôme, Seine Inférieure, Pyrénées Basses, Côte d'or; Hérault, Saône et Loire, Vienne Haute, Indre, Lot, Landes, Léman, Sarthe, Liamone, Rhône, Loire Haute, Seine et Oise, Loire Inférieure, Roër.

Il presente senatus-consulto sia munito del suggello dello Stato, inserito nel bolettino delle leggi, iscritto ne' registri delle autorità giudiziarie ed amministrative, ed il ministro del-

la giustizia sia incaricato di pubblicarlo. Parigi li 17 termidoro anno X della Repubblica.

Sottoscritto

Bonaparte, *primo console.*

Firmato -- Il segretario di stato

Hugues-B. Maret.

SENATUS-CONSULTO ORGANICO

Sull' incominciamento delle sessioni del corpo legislativo, sulla sua formazione in comitato generale, sulla nomina del presidente, de' questori ec., e su quella de' membri del gran consiglio della legion d' onore.

De' 28 brinoso anno XII.

BONAPARTE PRIMO CONSOLE.

In nome del popolo Francese, proclama legge della Repubblica il seguente senatus-consulto organico.

TITOLO I.

Del modo onde si apriranno le sessioni del corpo legislativo.

Art. 1. Il primo console aprirà ogni sessione del corpo legislativo.

2. Destinerà dodici membri del senato per accompagnarlo.

3. Sarà ricevuto alla porta del palazzo del corpo legislativo dal presidente, alla testa di una deputazione di ventiquattro membri.

4. Li membri del consiglio di stato si situeranno nella parte della sala destinata per gli oratori del governo.

5. Appena i consoli avranno occupato il loro luogo, saranno introdotti i membri del tribunato, e si situeranno nella parte della sala assegnata agli oratori di questo corpo.

6. Il primo console, dopo aver aperta la seduta, riceverà il giuramento de' nuovi membri del corpo legislativo e del tribunato, che non l'avranno ancora prestato; li consiglieri di stato faranno in seguito le comunicazioni di ciò che il governo ha stabilito, e terminerà la seduta.

7. Nel giorno, che la seduta del corpo legislativo sarà aperta, la polizia del luogo di residenza sarà del carico del governatore del palazzo del governo, e della guardia consolare.

TITOLO II.

De' presidenti, vice-presidenti, e segretarj del corpo legislativo.

8. Il primo console sceglierà il presidente del corpo legislativo da una nota de' candidati, che da questo corpo sarà fatta a scrutinio segreto, e con maggioranza di voti.

9. Li candidati saranno presentati nel corso della sessione, che annualmente si tiene per l' anno seguente, e nel tempo che il governo destinerà per questa sessione.

10. Un candidato sarà eletto dalla linea de' soggetti, che dovranno restare nel corpo legislativo per l' anno seguente.

11. Se il primo console all' apertura della seduta non avrà ancora nominato il presidente, il corpo legislativo presenterà un quinto candidato scelto dalla lista de' membri di quell' anno, e'l primo console sceglierà fra questi cinque.

12. Le funzioni del presidente co-

Digitized by Google

minceranno nel tempo della sessione che nell'anno ha luogo, se egli trovasi nominato prima dell' apertura di questa; oppure dal giorno della sua nomina. In questo secondo caso potrà egli esser presentato come candidato, ed attendere l' elezione.

13. Il suggello del corpo legislativo sarà presso del presidente. Le copie delle leggi decretate dal corpo legislativo, saranno suggellate in presenza del presidente.

14. Il presidente dimorerà al palazzo del corpo legislativo: la guardia d'onore sarà sotto i suoi ordini. Le risoluzioni del governo saranno a lui dirette.

15. Il presidente avrà diritto di nominare i soggetti per occupare gl' impieghi vacanti del corpo legislativo.

16. All' apertura di ciascuna seduta il corpo legislativo nominerà quattro vice-presidenti, e quattro segretarj a scrutinio segreto, ed a maggioranza di voti.

17. Questi si eleggeranno a mese; faranno le veci del presidente, in caso di assenza o d'impedimento, seguendo l' ordine della loro nomina.

TITOLO III.

De' questori.

18. Il corpo legislativo sceglierà, a scrutinio segreto, ed a maggioranza di voti, dodici candidati: da essi il primo console nominerà quattro questori; due de' quali cesseranno alla fine di ciascun anno dall' esercizio della loro carica, e ne saranno eletti due altri da una nota di sei membri nella maniera sopradetta eseguita.

19. I fondi stabiliti nel *budget* annuale per le spese del corpo legislativo, saranno divisi in dodici parti; ciascuna di queste sarà per ogni mese posta a disposizione de' questori dietro l' ordinanza del ministro delle finanze.

20. Tutti gli ordini per le spese saranno dati da uno de' questori specialmente incaricato.

21. L' uso de' fondi destinati alle spese del corpo legislativo, ad eccezione di quelli necessarj pel pagamento delle indennità de' suoi mem-

Digitized by Google

bri, sarà ritenuto in un consiglio di amministrazione, composto dal presidente, dai vice-presidenti, e dai questori.

22. Uno de' questori farà le veci di segretario di questo consiglio.

23. La rivocazione degli impiegati del corpo legislativo sarà deliberata da questo consiglio, e notificata dal presidente.

24. Il consiglio riceverà, e riterrà il conto annuale dell' esito ed introito del corpo legislativo.

25. La liberazione dei mandati di pagamento, le funzioni relative all' amministrazione, e alla polizia del corpo legislativo, ed ogni altra funzione, di cui i questori possono essere incaricati, saranno ripartite fra di loro medesimi dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

Disposizioni particolari.

26. La sessione dell' anno XII. si aprirà nelle forme sopra accennate.

27. Immediatamente dopo l' apertura della sessione, il corpo legislativo col burò provvisorio procederà alla scelta di cinque candidati, fra i quali il primo console nominerà il presidente. Si prenderà un candidato in ciascuna serie del corpo legislativo.

28. Immediatamente dopo l' istallazione del presidente si procederà alla nomina de' vice-presidenti, de' segretarj, e de' candidati per la questura.

29. I conti della commessione amministrativa del corpo legislativo si renderanno in un consiglio, formato nel modo che si è detto nell' articolo 21, e prima che i questori entrino in funzione.

TITOLO V.

Dei casi, nei quali il corpo legislativo si unisce in comitato generale.

30. Il corpo legislativo, tutte le volte che il governo gli avrà partecipata cosa, che avrà altro oggetto che il voto della legge, si unirà in

Digitized by Google

comitato generale per determinare la sua risposta. A questo comitato presiederà sempre il presidente del corpo legislativo, o uno de' vice-presidenti designato in caso d' impedimento dal presidente medesimo.

31. Se il corpo legislativo desidera alcuna dilucidazione su di ciò che il governo gli avrà partecipato, potrà egli per mezzo di un' anteriore deliberazione incaricare il suo presidente di farne la dimanda al governo. Gli oratori del governo porteranno la risposta al corpo legislativo.

32. Le deliberazioni del corpo legislativo si prenderanno colla maggioranza de' voti, e senza nomina di commessione, o di relatore.

33. Le deliberazioni prese dal corpo legislativo in virtù dell' articolo 30, saranno portate al governo da una deputazione.

34. Le deputazioni del corpo legislativo saranno composte dal presidente, il quale porterà la parola, da due vice-presidenti, da due questori, e da venti membri.

35. I segretarj del corpo legislativo

consegneranno i processi
deliberazioni prese nel c
rale, in un registro par
sarà depositato presso
col suggello del corpo l

TITOLO

Della nomina de' mem
consiglio della legior

36. Il gran consiglio
di onore non sarà compl
tempo di pace.

37. I membri del gran c
legione di onore saranno
primo console su di una
di tre candidati scelti d
quali avranno appartenut
le di cui piazze si trover.
e ricevuti ne' corpi istess

38. Il presente senatus-
ganico sarà trasmesso da
al governo della Repubbl

Digitized by Google